

Penale Ord. Sez. 7 Num. 2780 Anno 2019

Presidente: DI NICOLA VITO

Relatore: MENGONI ENRICO

Data Udiienza: 14/12/2018

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

MASTRONARDI PAOLO nato a MOTTOLA il 29/05/1964

avverso la sentenza del 09/02/2018 della CORTE APPELLO ^{di LECCO} SEZ.DIST. di TARANTO

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9/2/2018, la Corte di appello di Lecce riduceva a due mesi, venti giorni di arresto e 9750,00 euro di ammenda la pena inflitta a Paolo Mastronardi con pronuncia del Tribunale di Taranto del 14/7/2015.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. Premessa l'intervenuta prescrizione dei reati in data antecedente alla pronuncia di appello, la Corte di merito avrebbe riconosciuto un danno in favore della parte civile costituita, Comune di Mottola, pur non potendo questo intervenire nei giudizi per danno ambientale, quel che sarebbe consentito soltanto allo Stato, per il mezzo del Ministero competente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

Con riguardo alla eccezione di prescrizione, basti qui osservare che – alla data della decisione di appello – 9/2/2018 – le contravvenzioni di cui alla rubrica non erano ancora estinte; ed invero, se il termine quinquennale (4+1) era maturato il 31/7/2017, tuttavia lo stesso doveva esser "aggravato" di un totale di 417 giorni in ragione di atti interruttivi (dal 16/6/2017 al 7/2/2018 e dal 20/3/2014 al 18/9/2014), sì da condurre ad un termine finale del 21/9/2018.

4. Quanto, poi, alla legittimazione a costituirsi parte civile in capo al Comune, la sentenza ha fatto buon governo del principio – costantemente affermato in questa sede – in forza del quale il diritto al risarcimento del danno del Comune conseguente alla realizzazione di opere abusive si fonda sulla lesione dell'interesse giuridico all'integrità ed inviolabilità della sfera funzionale del Comune, nonché all'ordinata realizzazione del programmato assetto urbanistico del territorio (Sez. 3, n. 34366 del 19/5/2017, Rv. 271088; Sez. 3, n. 10499 del 22/9/2016, Berenato, Rv. 269275; Sez. 3, Sez. 3, n. 13407 del 11/10/2000, Tedeschi, Rv. 219091; conf. Sez. 3, n. 26121 del 12/04/2005, Rosato, Rv. 231953, secondo cui "Le violazioni urbanistico-edilizie determinano nei confronti dell'ente comunale un danno risarcibile, atteso che incidono negativamente sull'interesse dell'ente pubblico al libero esercizio della propria posizione funzionale, così come su quello alla realizzazione del programmato sviluppo urbanistico. Trattasi di un danno a natura sia patrimoniale, qualora comporti nuovi oneri o la perdita concreta di utilità o di posizioni di vantaggio delle quali l'ente territoriale fruiva, che non patrimoniale, determinato dalla mancata o ritardata realizzazione dell'interesse pubblico").



5. Con riguardo, poi, al secondo profilo di responsabilità, questa Corte ha più volte affermato che la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali spetta non soltanto al Ministro dell'Ambiente per il risarcimento del danno ambientale ma anche agli enti locali territoriali, i quali deducano di avere subito, per effetto della condotta illecita, un danno diverso da quello ambientale, avente natura anche non patrimoniale (per tutte, Sez. 4, n. 24619 del 27/5/2014, Salute, Rv. 259153); principio del quale, ancora, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione.

6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2018

 Consigliere estensore

Il Presidente